



Decreto n° 0183 / Pres.

Trieste, 29 settembre 2016

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO CONCERNENTE CRITERI E MODALITÀ PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DEI CLUSTER AI SENSI DELL'ARTICOLO 15, COMMA 2 SEXIES DELLA LEGGE REGIONALE 20 FEBBRAIO 2015, N. 3.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 29/09/2016

Siglato da:

DANIELE BERTUZZI

in data 27/09/2016



Vista la legge regionale n. 3 di data 20 febbraio 2015 (Rilancimpresa FVG – Riforma delle politiche industriali) ed in particolare l'articolo 15 che disciplina l'organizzazione dei cluster quali strumenti volti allo sviluppo di economie di rete, sinergie e miglioramenti della competitività del territorio;

Richiamato l'articolo 2, comma 1, lettera j) della legge regionale 3/2015 che definisce i cluster come "sistema regionale di imprese e soggetti pubblici e privati, anche afferenti a diversi settori e non necessariamente territorialmente contigui, che possono sviluppare un insieme coerente di iniziative e progetti in un determinato campo rilevante per l'economia regionale";

Visto l'articolo 15 della legge regionale 3/2015, così come modificato dalla legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), ed in particolare:

a) il comma 2, il quale dispone che l'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale Parco Agroalimentare di San Daniele, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster dell'agroalimentare del Friuli Venezia Giulia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j), in armonia con l'Agenzia per lo sviluppo rurale di cui alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA);

b) il comma 2 bis, il quale dispone che l'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale della sedia, di cui all'articolo 55, comma 1, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster del sistema casa a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento del mobile e della sedia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j);

c) il comma 2 ter, il quale dispone che l'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale COMET, di cui all'articolo 55, comma 1, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster della metalmeccanica, a partire dai settori attinenti ai distretti industriali di riferimento della meccanica, termoelettromeccanica, componentistica, materie plastiche e produzione di metallo, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j);

d) il comma 2 quater, il quale dispone che il Cluster MareTC FVG- Maritime Technology Cluster FVG, individuato quale "Distretto dell'innovazione" ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), al fine di sviluppare le potenzialità del cluster delle tecnologie marittime a partire dai settori attinenti la cantieristica navale e nautica, l'offshore, incluse le relative filiere specializzate, i trasporti, la logistica, i servizi per la navigazione e il diportismo nautico del Friuli Venezia Giulia, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j);

e) il comma 2 quinquies, il quale dispone che il Distretto tecnologico della Biomedicina Molecolare - CBM, individuato quale "Distretto dell'innovazione" ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26/2005, al fine di sviluppare le potenzialità del cluster "smart health" a partire dai settori del biomedicale, delle biotecnologie e della bioinformatica, attiva le sinergie tra i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j);

f) il comma 2 sexies, il quale dispone che "l'Amministrazione regionale è autorizzata, in alternativa al sostegno di cui all'articolo 7, commi 43 e 43 bis, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), a finanziare, nel rispetto della normativa

europea in materia di aiuti di Stato, le iniziative per lo sviluppo dei cluster volte ad incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture, lo scambio e il trasferimento di conoscenze e competenze, contribuendo efficacemente alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra le imprese e gli altri organismi che costituiscono il cluster”;

g) il comma 2 octies, il quale dispone che con regolamento sono definiti le modalità e i criteri per la concessione dei contributi volti a finanziare le iniziative per lo sviluppo dei cluster di cui al succitato comma 2 sexies, in alternativa al sostegno di cui all'articolo 7, commi 43 e 43 bis, della legge regionale 22/2010;

h) il comma 2 octies 1, il quale dispone che in sede di prima applicazione, sono ammissibili le spese relative alle iniziative per lo sviluppo dei cluster di cui al presente articolo, sostenute anche antecedentemente alla presentazione della relativa domanda;

Richiamato l'articolo 15, comma 2 octies della legge regionale 3/2015, il quale dispone che, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi sono definiti con regolamento, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 2016, n. 1763;

Decreta

1. È emanato il “Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo dei cluster ai sensi dell'articolo 15, comma 2 sexies della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3”, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -